

Roma, 30 settembre 2015

CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE

RIUNIONE MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE 2015

1. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. Decisione riservata
PROCURATORE FEDERALE

avverso:

- l'incongruità della sanzione della squalifica per mesi 4 inflitta al calc. Stefano Ferrario in relazione alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 94/CGF del 13.11.2013);
- la rieiezione del ricorso proposto dalla Procura Federale con riferimento alla posizione del calc. Stefano Ferrario in relazione alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 94/CGF del 13.11.2013);
- il proscioglimento del calc. Milanetto Omar e della Soc. Genoa Cricket and Football Club S.p.A. in relazione alla gara Lazio/Genoa del 14.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013 - Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 97/CGF del 14.11.2013);
- il proscioglimento dei calciatori Benassi Massimiliano e Rosati Antonio nonché della società U.S. Lecce S.p.A. dalla incolpazioni loro ascritte in relazione alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013 - Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 100/CGF del 19.11.2013);

seguito proprio deferimento n. 208/4pf 13-14/SP/blp del 9.7.2013

2. Ricorso NOVARA CALCIO S.p.A.

Decisione riservata

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 3 al Sig. De Salvo Massimo;
- penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 alla società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. (nota n. 12135/870 pf14-15 SP/gb del 16.6.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 24.7.2015)

3. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

ORDINANZA ISTRUTTORIA

avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale Federale Nazionale per la rinnovazione del deferimento a carico di:

- Sig. Salvatore Casapulla, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società U.S.D. Cavese 1919;
- Sig. Gianluigi Lippiello, all'epoca dei fatti Direttore Generale della società U.S.D. Cavese 1919;
- Sig. Lorenzo Ansaldi, all'epoca dei fatti addetto stampa-collaboratore della società U.S.D. Cavese 1919;
- Società U.S.D. Cavese 1919,

nota n. 12535/1030 pf14-15 SP/ma del 23.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 21/TFN del 14.9.2015)